

Articolo 101 – Cessione del contratto e subappalto del servizio

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

E' fatto divieto di subappaltare il servizio caratteristico dell'appalto oggetto del presente Capitolato.

Il subappalto è ammesso limitatamente ai servizi di manutenzione, disinfestazione e derattizzazione nei confronti di soggetti in possesso delle necessarie qualificazioni ed è regolato dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Il subappalto, oltre ad essere dichiarato in sede di presentazione dell'offerta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve necessariamente essere autorizzato dall'Amministrazione a pena di nullità.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato.

L'affidamento di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'O.E.A., per l'esecuzione di tutte le attività contrattuali previste.

L'O.E.A. è obbligato a trasmettere al Municipio territorialmente competente, entro 20 giorni dalla data dell'eventuale richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essa corrisposti al/ai subappaltatore/i con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'O.E.A. è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dagli atti di gara.

L'esecuzione del servizio in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Articolo 102 – Fornitura documentazione per contributi CE

L'O.E.A. è tenuta a fornire al Municipio territorialmente competente i documenti necessari per l'applicazione del Reg. (CE) 657/08, così come modificato dal Reg. (CE) 966/09, riguardante i contributi CE sui prodotti lattiero-caseari distribuiti agli allievi nelle mense scolastiche. In particolare l'O.E.A. deve trasmettere, a richiesta dei Municipi territorialmente competenti:

- i registri di carico e scarico dei prodotti lattiero-caseari distribuiti esclusivamente agli allievi;
- le fatture di acquisto quietanzate dei prodotti lattiero-caseari destinati all'utenza scolastica;
- ogni altro documento su richiesta dei Municipi territorialmente competenti.

Articolo 103 – Sciopero e/o interruzione del servizio

Di norma non sono consentite interruzioni del servizio. In casi particolari possono essere tollerate interruzioni temporanee del normale servizio fatta salva la messa in atto di soluzioni alternative. I casi presi in considerazione sono i seguenti:

A. Scioperi del personale dell'O.E.A.

L'O.E.A. si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12/6/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni in materia di esercizio del diritto

di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

In caso di sciopero dei dipendenti dell'O.E.A., il Municipio territorialmente competente deve essere avvisato con congruo anticipo; deve comunque essere garantita la continuità del servizio. A tal fine potranno essere concordate con i Municipi territorialmente competenti, in via straordinaria, particolari soluzioni organizzative, come la fornitura di pasti freddi alternativi di uguale valore nutrizionale ed economico, la cui composizione è indicata nell'Allegato tecnico n. 2.

Tali soluzioni organizzative sono applicabili unicamente alle fattispecie previste dalle norme di legge, e, pertanto, ogni ulteriore forma di agitazione non potrà dar luogo – in alcun modo – a modifiche delle prestazioni dovute.

B. Guasti agli impianti

In via straordinaria sono consentite interruzioni temporanee del servizio per guasti agli impianti ed alle strutture di produzione, che non permettano lo svolgimento del servizio. A tal fine potranno essere concordate con i Municipi territorialmente competenti, in via straordinaria, particolari soluzioni organizzative come la fornitura di pasti freddi alternativi di uguale valore nutrizionale ed economico, la cui composizione è indicata nell'Allegato tecnico n. 2.

C. Cause di forza maggiore

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'O.E.A., che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza, previdenza e perizia dovute dall'Appaltatore pubblico.

TITOLO XV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 104 – Contenzioso

Il contenzioso viene regolato dalle vigenti norme di legge.

Articolo 105 – Foro competente

Per eventuali controversie derivanti dal contratto la competenza è del Foro di Roma.

Articolo 106 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nelle normative vigenti in materia di gare di appalto, di igiene e sanità degli alimenti, di tutela del personale, di sicurezza degli impianti, della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n.2440/1923, e R.D. n.827/1924 e s.m.i.), del Capitolato Generale del Comune di Roma di cui alla deliberazione consiliare 6126 del 17/11/1983, nonché le norme del codice civile e quelle che eventualmente interverranno a modifica e integrazione delle normative richiamate.